

Avversità atmosferiche le novità 2018

Le colture e le produzioni assicurabili. Le strutture, le agevolazioni. Le modalità di sottoscrizione delle polizze.
Cosa è cambiato nel Piano nazionale

**GIANNI
PIANCASTELLI**
Servizio Competitività
delle Imprese
Agricole
ed Agroalimentari
Regione Emilia-
Romagna

Il Piano assicurativo agricolo nazionale 2018 (Paan), approvato dal ministero delle Politiche agricole con decreto del 6 novembre scorso e successivamente aggiornato con il decreto ministeriale di adeguamento al regolamento europeo “Omnibus” (Reg. Ue 2393/17), conferma gli indirizzi operativi degli ultimi anni, ribadendo l'introduzione delle polizze sperimentali; rivisita il calcolo dei parametri (colture: almeno 3 compagnie e 5 polizze – strutture: calcolo su base regionale); introduce la polizza con combinazione di 2 rischi; sposta i termini di sottoscrizione di alcune polizze (tab. 2); definisce l'elenco delle epizoozie assicurabili sulla base degli elenchi Oie 2017 (l'Ufficio internazionale delle Epizoozie); aggiorna la clausola di salvaguardia.

Combinazioni dei rischi e contenuti del contratto

Le avversità atmosferiche sono classificate in: *catastrofici, di frequenza, accessorie* (tab. 1) e possono assicurare anche danni da fitopatie e parassiti. Il danno è valutato con riferimento alla raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto della eventuale compromissione della qualità. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento, la quantificazione del danno può tenere conto anche delle variazioni negative di prezzo. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze che comprendono tutte le avversità obbligatorie a cui si possono aggiungere le facoltative. In ambito zootecnico i costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie. Nel contratto assicurativo deve essere riportato: il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di polizze integrative non agevolate. Va inoltre allegato il Piano assicurativo individuale (Pai). L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate è motivo di

decadenza dal diritto all'aiuto.

La spesa ammessa a contributo è pari al minor valore tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi e la spesa premi risultante dalla polizza. Per i nuovi assicurati il parametro contributivo dei certificati assicurativi con Cuaa (Codice unico di identificazione delle aziende agricole) non presente nei 5 anni precedenti, è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato, l'agevolazione vale anche nei 2 anni successivi.

Per gli altri casi è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (a), (b), (d) della tabella 1, è inferiore al 90% del premio, la stessa è incrementata fino al 90%;
- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (c) della tabella 1, è inferiore al 85% del premio, la stessa è incrementata fino al 85%;
- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (f) della tabella 1, è inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75%.

Il Dm di adeguamento al Reg. “Omnibus” ha previsto che il meccanismo di salvaguardia per l'uva da vino sia così declinato:

- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (a), (b), (d) della tabella 1, è inferiore al 95% del premio, la stessa è incrementata fino al 95%;
- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (c) della tabella 1, è inferiore al 90% del premio, la stessa è incrementata fino al 90%;
- quando la spesa ammessa a contributo, riferita a polizze (f) della tabella 1, è inferiore al 85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 85%.

Contributo e soglia minima sono indicate nella tabella 3. ■

TAB. 1 – PIANO ASSICURATIVO 2018 – COMBINAZIONI AVVERSITA' ASSICURABILI COLTURE VEGETALI

Avversità catastrofali + di frequenza + accessorie (a)	Avversità catastrofali + almeno 1 scelta tra quelle di frequenza (b)	Almeno 3 avversità scelte tra quelle di frequenza e quelle accessorie (c)	Avversità catastrofali (d)	Polizze sperimentali (e)	Novità 2018 almeno 2 avversità di frequenza (f)
alluvione	alluvione	eccesso di neve	alluvione	polizze ricavo (frumento duro e frumento tenero) polizze index based (cereali, foraggere e oleaginose)	eccesso di neve
siccità	siccità	eccesso di pioggia	siccità		eccesso di pioggia
gelo e brina	gelo e brina	grandine	gelo e brina		grandine
eccesso di neve	eccesso di neve	venti forti			venti forti
eccesso di pioggia	eccesso di pioggia	colpo di sole e vento caldo			
grandine	grandine	sbalzi termici			
venti forti	venti forti				
colpo di sole e vento caldo					
sbalzi termici					

TAB. 2 – PIANO ASSICURATIVO 2018 – SCADENZA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Colture vegetali	Scadenze
a ciclo autunno primaverile	31 maggio
a ciclo permanente	31 maggio
a ciclo primaverile	31 maggio
a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio
a ciclo autunno invernale	31 ottobre
a ciclo primaverile e a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate	entro la scadenza successiva

TAB. 3 – PIANO ASSICURATIVO 2018 – CONTRIBUTI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE

la percentuale della soglia di danno e di contributo recepiscono le modifiche di cui al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus)

con soglia di danno (20%) – combinato con disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus)

colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie (escluso le polizze che coprono 2 avversità)	fino al 70% della spesa ammessa
allevamenti/epizootie/mancato reddito e abbattimento forzoso	fino al 70% della spesa ammessa
allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzione latte	fino al 70% della spesa ammessa
allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele	fino al 70% della spesa ammessa
polizze sperimentali	fino al 65% della spesa ammessa
colture/eventi assimilabili a calamità naturali con polizze che coprono solo 2 avversità	fino al 65% della spesa ammessa
limitatamente all'uva da vino soglia di danno (30%) – combinato con disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus)	
uva da vino/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie (escluso le polizze che coprono 2 avversità)	fino al 70% della spesa ammessa
uva da vino/eventi assimilabili a calamità naturali con polizze che coprono solo 2 avversità	fino al 65% della spesa ammessa
senza soglia di danno – combinato con disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus)	
strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici	fino al 50% della spesa ammessa
allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse	fino al 50% della spesa ammessa